

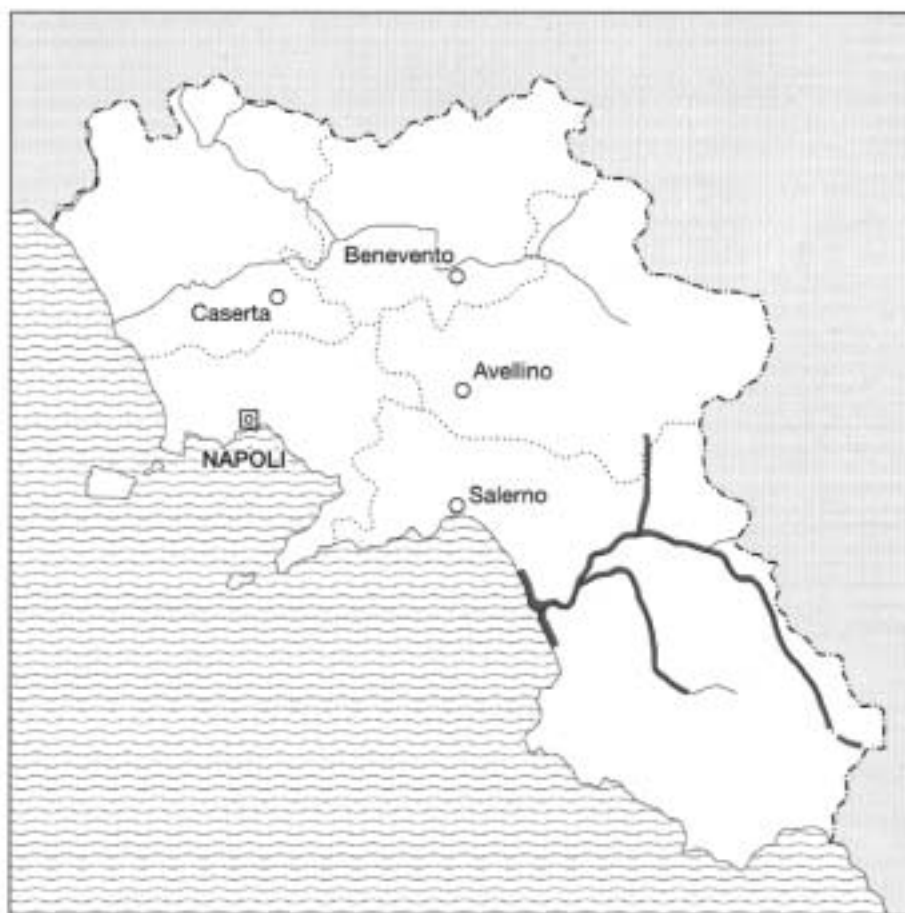


REGIONE CAMPANIA

RISERVA NATURALE "FOCE SELE - TANAGRO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 379, del 11 giugno 2003

**TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Riserve Naturali
"Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano".**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale n. 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" e "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "POLITICA DEL TERRITORIO"

DECRETA

- Art. 1 -

1. E' istituito l'Ente Riserve Naturali "FOCE SELE-TANAGRO" e "MONTI EREMITA-MARZANO", che attualmente opererà per la sola Riserva "Lago Falciano" e successivamente, dopo la deliberazione della perimetrazione, anche per la Riserva "Foce Volturno-Costa di Licola".

2. L'Ente Riserve Naturali "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio della Riserve Naturali "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

- Art. 2 -

1. Sono organi dell'Ente Riserve Naturali "FOCE SELE-TANAGRO" e "MONTI EREMITA-MARZANO":

a. il Presidente;

b. il Consiglio Direttivo;

c. la Giunta Esecutiva;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Riserve Naturali si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

- Art. 3 -

1. Costituiscono entrate dell'Ente Riserve Naturali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;

c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;

e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;

f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Riserva.

- Art. 4 -

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

11 giugno 2003

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1540 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione della Riserva Naturale "Foce Sele-Tanagro" (con allegati).**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso Conferenze apposite;

CONSIDERATO:

- CHE l'art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

1. la Giunta Regionale, sentita la III^a e IV^a Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti di istituzione dell'area protetta sul territorio;

2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, come individuati con delibera di Giunta Regionale n. 64 del 12 febbraio 1999;

- CHE in data 20 giugno 2002 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 1354 del 15 luglio 2002, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" per l'acquisizione del sentito della III^a e IV^a Commissione Consiliare Permanente;

- CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Cartografia della nuova perimetrazione della Riserva;

2. Norme di salvaguardia;

3. Documento di indirizzo;

4. Determinazioni concordate sulla perimetrazione della Riserva Naturale Regionale "Foce Sele-Tanagro";

- CHE la III^a e IV^a Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 9 aprile 2003, hanno licenziato detta proposta, esprimendo parere favorevole con raccomandazioni all'Assessore, come riportato nell'allegata nota "D";

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, dover istituire la Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;

- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000, la Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO";

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (all. "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO";

3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano della Riserva;

4. Precisare che la Riserva Naturale Regionale "FOCE SELE-TANAGRO" ha le finalità di cui alla L.R. 33/93, nonché del documento di indirizzo (all. "C") che forma parte integrante del presente atto;

5. Depositare la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio - Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette;

6. Rinvia agli Organi della Riserva ogni determinazione riguardante le raccomandazioni espresse dalla III^a e IV^a Commissione Consiliare;

7. Far carico al Settore Politica del Territorio di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione unitamente alle Tavole riportanti la nuova perimetrazione della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" e correlate "Norme di Salvaguardia", nonché di trasmettere la predetta documentazione ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente e C.I.A.", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Allegato "A"

REGIONE CAMPANIA

RISERVA NATURALE "FOCE SELE - TANAGRO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE (Art. 34 L.R. n° 18/2000)



confini della Riserva



area della Riserva



Fanno parte della Riserva Naturale "Foce Sele - Tanagro" i territori lungo le sponde dell'intero corso dei fiumi Sele e Tanagro per una larghezza di 150m dalle sponde ad eccezione della zona termale di Contursi ed Oliveto Citra, dove la larghezza si riduce a 50m, e dal centro urbano di Polia che si intende escluso dalla Riserva, nonché le specificazioni riguardanti i comuni riportati nel documento "Determinazioni concordate sulla perimetrazione della Riserva Naturale Foce Sele - Tanagro nella Conferenza degli Enti del 20 giugno 2002"

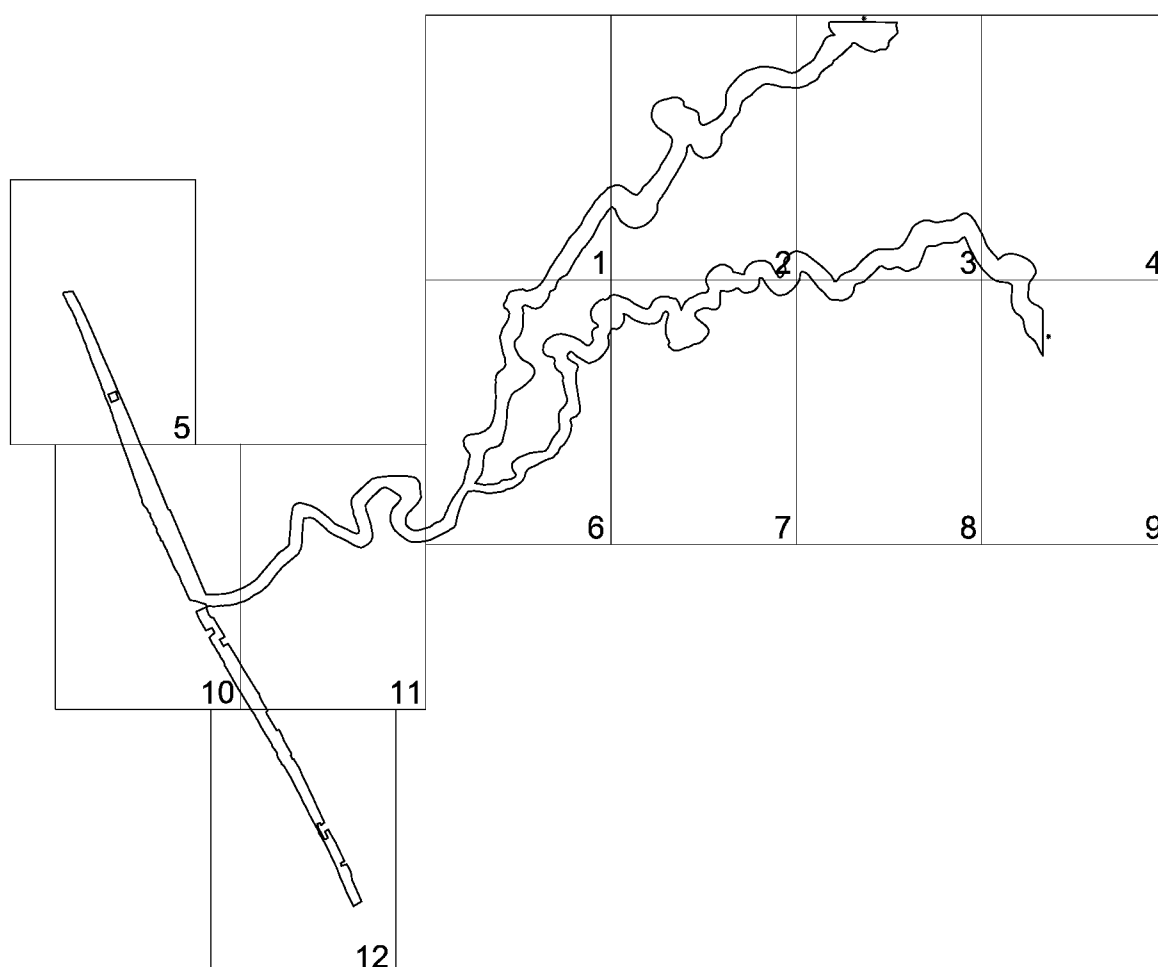


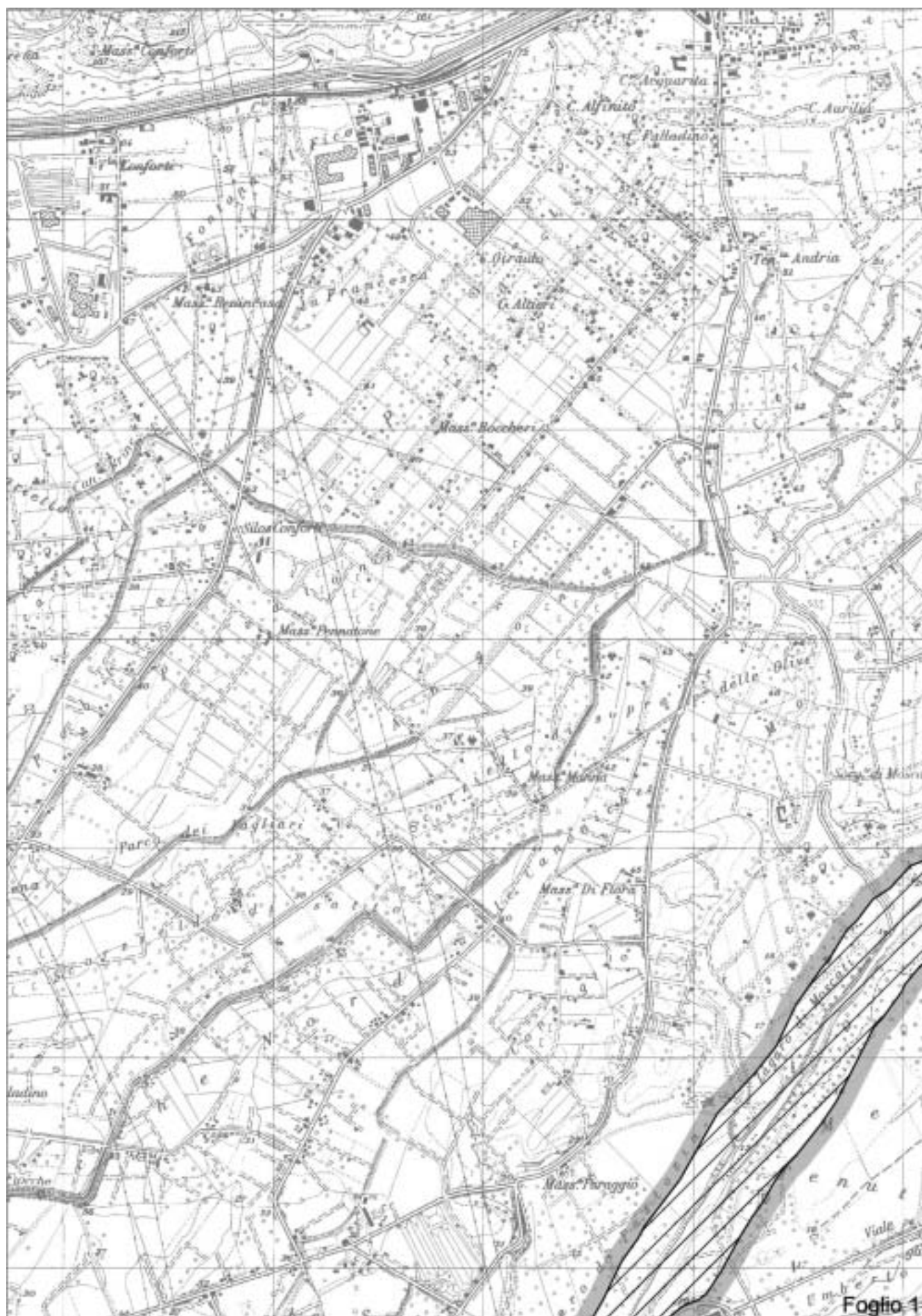
Cartografia alla scala 1:25.000

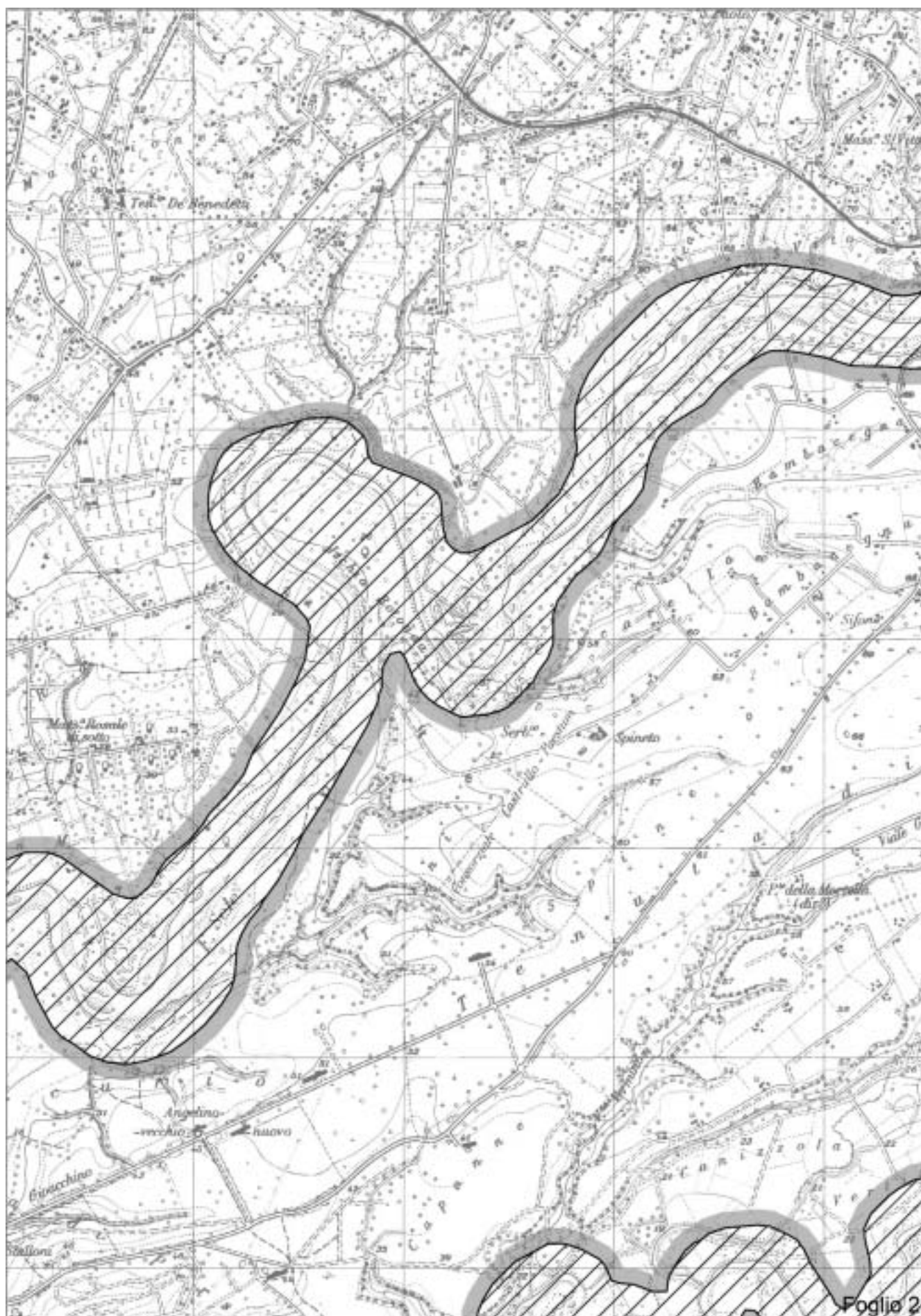
SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

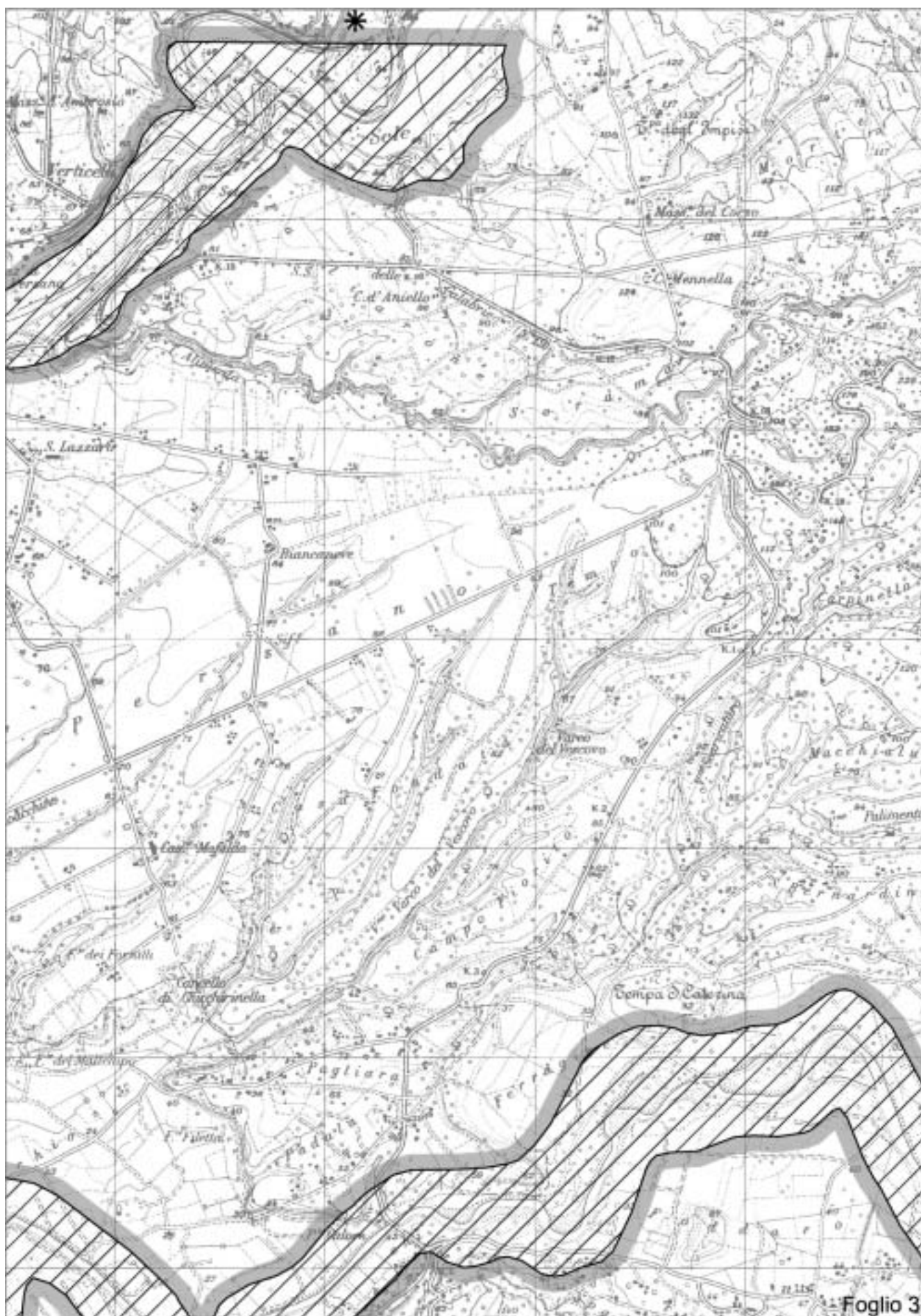
RISERVA NATURALE "FOCE SELE - TANAGRO" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI

Cartografia alla scala 1:25.000



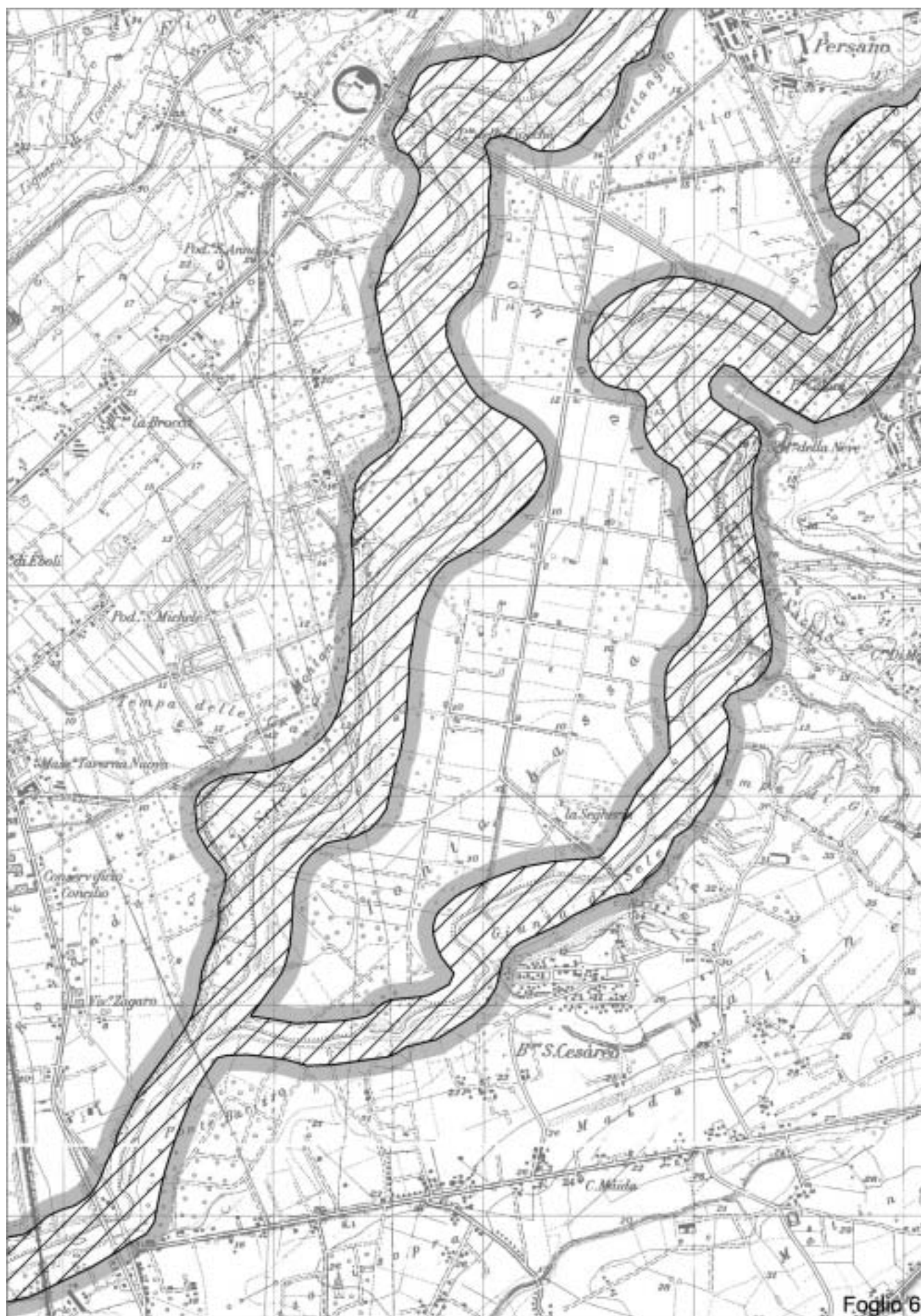






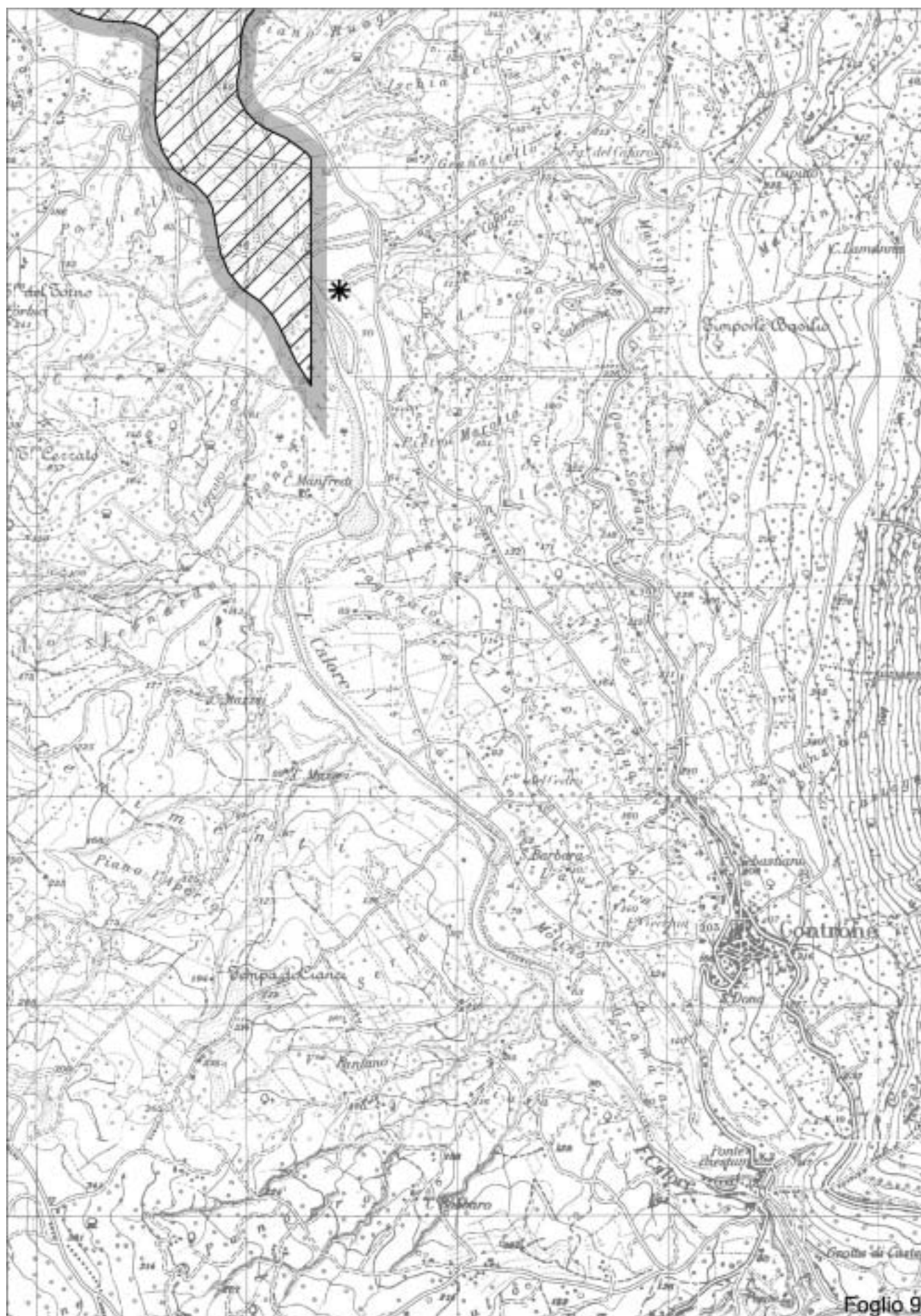




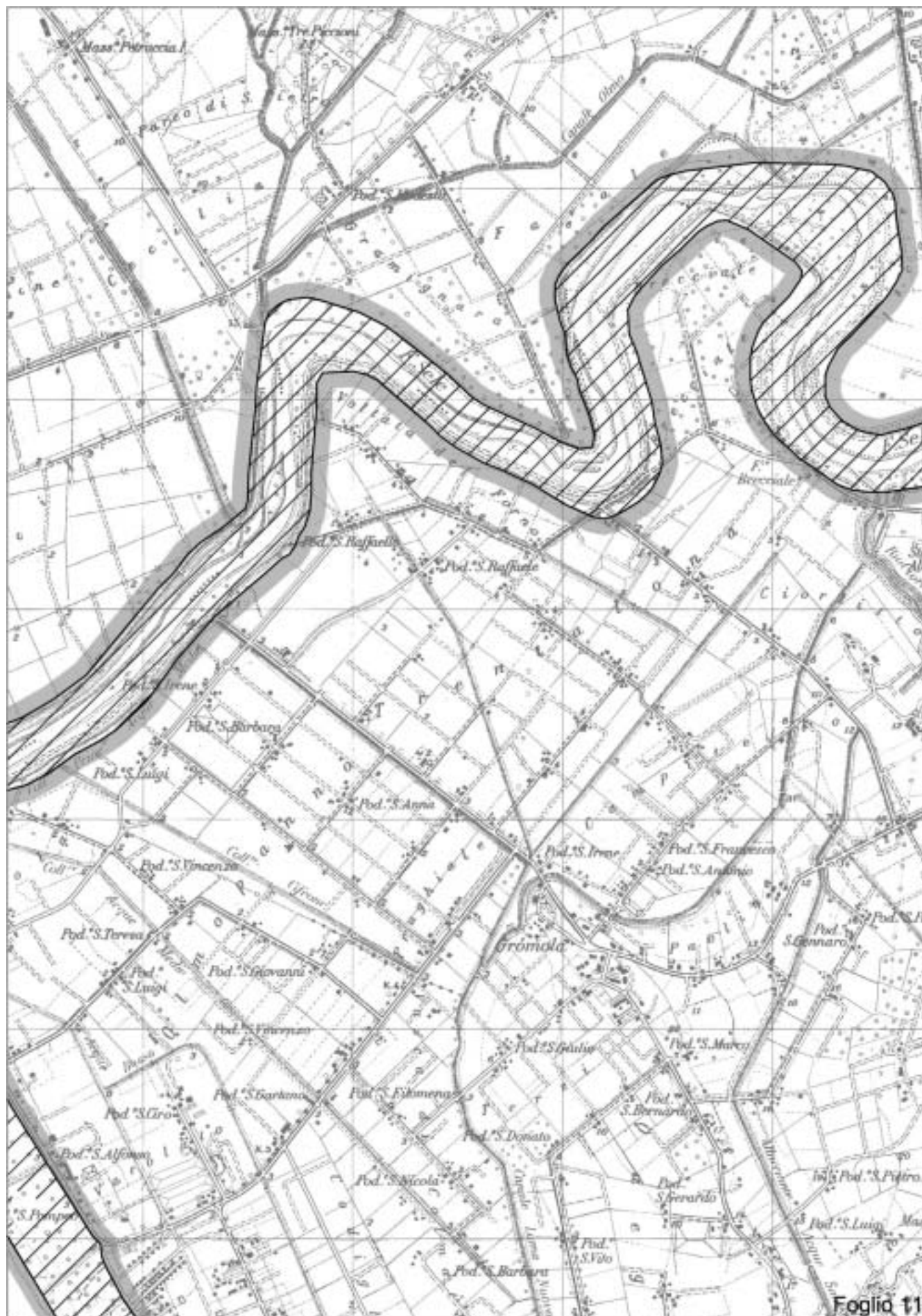


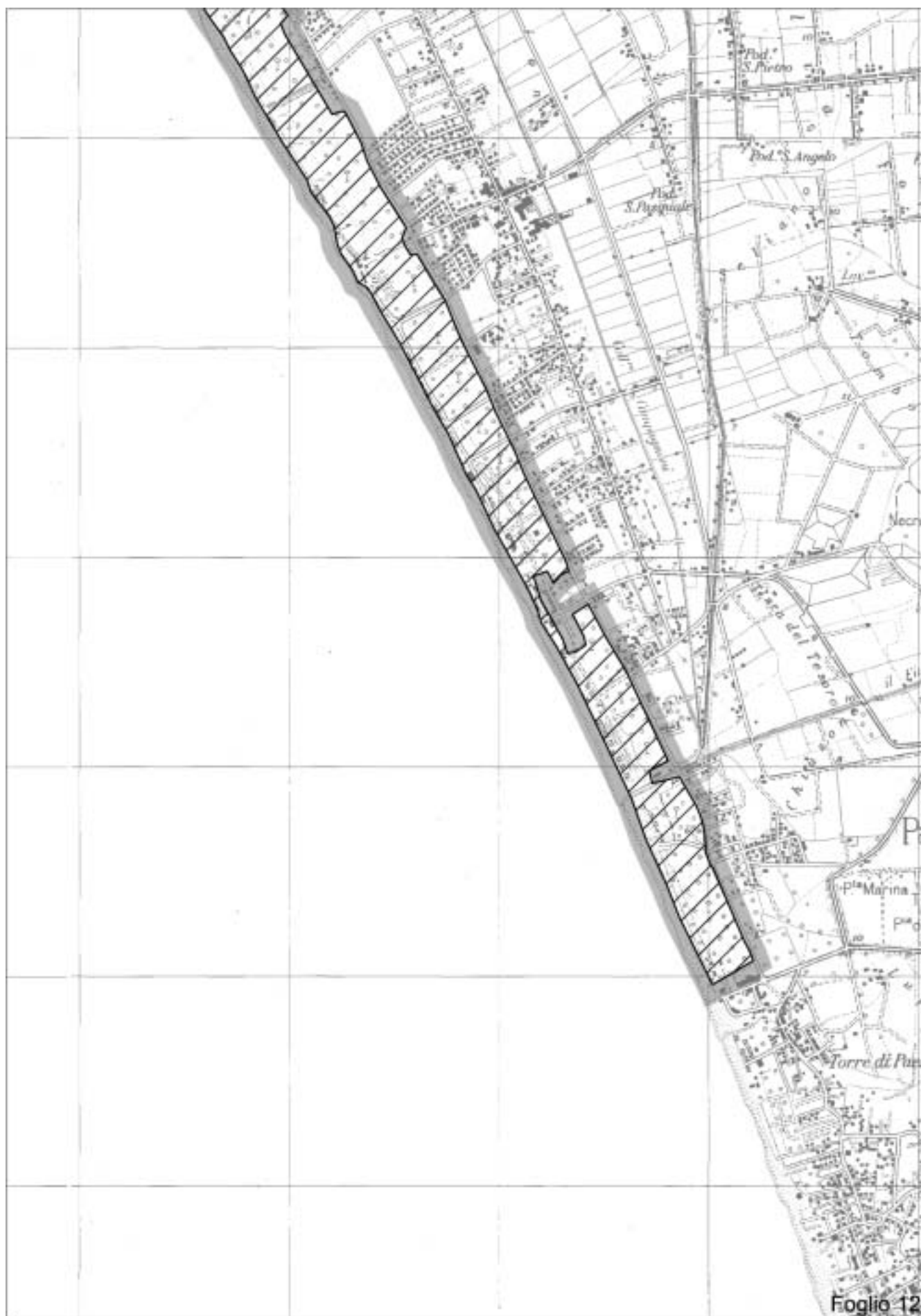












REGIONE CAMPANIA
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

1. PREMESSA

L'area della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è soggetta alle seguenti "Norme di Salvaguardia".

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità della Riserva e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio della Riserva, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo della Riserva.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

2.0.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Riserva esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Riserva; sono comunque consentiti il pascolo e lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciuoli, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Riserva, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree della Riserva si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area della Riserva i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/

99.

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Riserva, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

E' vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrici superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni.**

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Riserva e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita **in tutte le zone la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

2.0.9 Circolazione.

E' vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto dei prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti:**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane,

che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltati nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzati secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; in ogni caso, l'altezza non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

3. NORME DI DETTAGLIO

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

In particolare è **fatto divieto di**:

- pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Riserva.

Sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Riserva.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Riserva la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.1.1 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia della Riserva in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

ALLEGATO "C"

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
Settore POLITICA DEL TERRITORIO - Servizio PARCHI
Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33
ART 34 L.R. 18/2000
Istituzione della Riserva Naturale
"Foce Sele-Tanagro"

RELAZIONE

Il litorale della Piana del Sele si presenta come una fascia sabbiosa senza soluzioni di continuità.

Quest'area, infatti, si definisce per la omogenità delle caratteristiche geomorfologiche e per la omogeneità economico-produttiva che interessa tutto il litorale.

Parallelamente alla fascia costiera, il comprensorio compreso tra la "Sinistra Sele" e "Destra Sele" è a contatto con un entroterra agricolo dal quale è distinto da un lungo fronte di rimboschimento litoraneo con le sue infrastrutture, strutture edilizie e produttive.

Caratteristiche geologiche, floro-faunistiche, socio-economiche

Il litorale della Piana del Sele trae probabilmente origine da uno sprofondamento del calcare cretaceo.

La vegetazione è stata a più riprese rimaneggiata con la bonifica ed i rimboschimenti.

Notevole estensione ha il rimboschimento costiero a pino marittimo e pino domestico che costeggia la fascia balneare tra Battipaglia e Paestum.

L'ornitofauna annovera le specie tipiche della macchia mediterranea: il merlo, la cinciallegra, il fringuello, il cardellino.

La Piana del Sele rappresenta un'area molto importante per il passaggio dell'avifauna migratoria.

Tra le attività socio-economiche il turismo, specialmente quello stagionale, è in forte espansione.

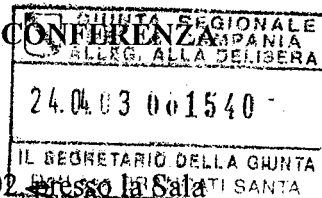
L'istituzione della Riserva Naturale consentirà una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente naturale del comprensorio.

In effetti gli scopi da perseguire sono quelli di scongiurare ed evitare l'alterazione del paesaggio e promuovere un modello di agricoltura a più basso impatto ambientale; riqualificazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, ambientale, archeologico e storico, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Caratteristiche dimensionali.

Il comprensorio della Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro si estende per circa 7.000

**DETERMINAZIONI CONCORDATE SULLA PERIMETRAZIONE DELLA
RISERVA NATURALE FOCE SELE - TANAGRO NELLA
DEGLI ENTI DEL 20 GIUGNO 2002.**



In sede di Conferenza degli Enti, tenutasi il giorno 20 giugno 2002 presso la Sala C.T.R. dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.34 della L.R. 18/2000, si è concordata la nuova perimetrazione e le relative misure di salvaguardia, utilizzando quale base per la discussione la precedente perimetrazione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 64 del 12 febbraio 1999.

Tale Conferenza, da considerarsi definitiva, fa seguito alle precedenti riunioni tenutesi presso l'Amministrazione provinciale di Salerno, nonché della Regione Campania, nel corso delle quali si è andata definendo la perimetrazione, per poi arrivare alla Conferenza definitiva del 20 giugno 2002.

In tali sede si sono concordate le seguenti modifiche:

Pertosa: Si concorda di ridurre da 150 a 50 metri dalla sponda destra del Tanagro per un tratto coincidente con il P.I.P. "Grotte" e alcune aree limitrofe allo stesso, così come indicato nella delibera di Consiglio comunale.

Contursi terme: Si concorda di ridurre alla sola riva del Fiume Sele per i tratti coincidenti con le zone interessate da attività termali così come indicato nella delibera di Consiglio comunale.

Caposele: per evitare sovrapposizioni con l'ultima perimetrazione del Parco regionale dei Monti Picentini, in cui il comune di Caposele ha deliberato un ampliamento del Parco includendo il Centro Storico, si esclude dalla Riserva naturale regionale il tratto dal centro abitato.

Casalbuono: si riduce la perimetrazione a 50 metri dalle sponde del Fiume Tanagro, in entrambi i lati, per la previsione di un P.I.P.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Buccino: si concorda, anche d'intesa con la Comunità montana, di includere nella Riserva anche il tratto del torrente Bianco e, contemporaneamente, di ridurre alla sola sponda del Fiume la Riserva per il tratto coincidente con la zona industriale.

Salvitelle: si concorda, anche d'intesa con la Comunità montana, di includere nella Riserva anche il tratto del torrente Bianco e Meandro fino ai confini regionali.

Roccadaspide: Chiede che si possa realizzare un ponte stradale per completare una strada in fase di realizzazione.

Eboli: Si stralcia dalla Riserva l'area di pertinenza dell'Ospedale Campolongo, così come riportato in cartografia.

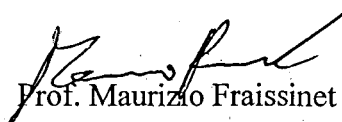
Comunità montana Tanagro: Si concordano una serie di piccoli interventi di limitazione della Riserva al solo alveo del fiume per alcuni tratti relativi ai seguenti comuni:

- Auletta per l'area interessata dall'impianto sportivo;
- Romagnano per l'area interessata dal centro Storico;
- Ricigliano per l'area interessata dall'abitato;
- Salvitelle e Caggiano per l'area interessata dalle infrastrutture produttive.

Per i restanti Comuni restano le intese già raggiunte nella precedente perimetrazione di cui alla delibera n. 64 del 12 febbraio 1999.

Comunità montana Alburni: la Comunità montana in data 25 giugno 2002, successiva alla Conferenza degli Enti, ha chiesto che la Regione Campania tenga in debita considerazione l'avanzata fase procedimentale del progetto riguardante la realizzazione della strada Fondo Valle Calore

Ing. Michele Palermo



Prof. Maurizio Fraissinet



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

